

25/08/2006 - La contribuzione INPS per le ferie maturate nell'anno 2004 e non fruito entro il 30 giugno 2006

Come ormai prassi consolidata di ogni anno, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS i contributi riferiti al periodo di ferie maturato nell'anno solare di riferimento e non fruito nell'arco dei diciotto mesi precedenti il 30 giugno di ciascun anno. Tali contributi sono dovuti, ancorché i relativi compensi non siano stati materialmente corrisposti al lavoratore, procedendo al successivo recupero nel momento in cui si verifica l'effettivo godimento delle stesse o il pagamento dei predetti compensi. Tenendo conto che l'Istituto ammette il versamento della contribuzione riferita agli elementi retributivi derivanti dalla rilevazione delle presenze nel periodo di paga (ore di lavoro straordinario, infortuni sul lavoro, permessi retribuiti ecc.) entro il mese successivo a quello di riferimento, il datore di lavoro dovrà aumentare l'imponibile contributivo del mese di luglio di un importo corrispondente al trattamento economico previsto per il periodo di ferie maturato nell'anno 2004 e non ancora goduto al 30 giugno 2006 ed esporre i relativi dati contributivi nel modello DM10 da trasmettere in via telematica entro il 31 agosto p.v.. Va sottolineato, tuttavia, che, qualora il contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale) preveda un diverso termine di fruizione delle ferie, la retribuzione figurativa per le ferie dovrà essere assoggettata a contribuzione nel mese in cui cade tale diverso termine. Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, occorre tenere presente che:- il periodo minimo legale di riposo annuale (quattro settimane) deve essere fruito e non è monetizzabile se non alla cessazione del rapporto di lavoro; - tale disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di ferie maturati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (29 aprile 2003);- come di recente chiarito dall'INPS, con Messaggio 3 luglio 2006, n. 18850, nei casi di sospensione della prestazione lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, nell'arco dei 18 mesi successivi al termine dell'anno solare di maturazione (1° gennaio - 31 dicembre), il limite temporale per la fruizione delle ferie maturate ed il connesso obbligo contributivo restano sospesi per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento, riprendendo a decorrere dal rientro del lavoratore in azienda.